

Reg. gen. Sez. Lav. N.1872/2014



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Sent. N° 1591/18
R. G. N° 1872/14

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. Giorgio Poscia Consigliere
Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto De' Rossi Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 20/04/2018, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. **1872** del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno **2014** vertente

TRA

██████████ SPA (c.f. 07207761003), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
ANGELETTI ALBERTO elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE PISANELLI, 2
00196 ROMA

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI -
INPGI (c.f. 02430700589), rappresentato e difeso come in atti
dall'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 35
00198 ROMA

qu

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 22.11.13 n. 13045

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di appello e memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

All'esito del ricorso con cui la società appellante contestava il verbale ispettivo 15.6.2010 e il decreto ingiuntivo che ne era scaturito, il Tribunale di Roma accertava la debenza di quanto richiesto al [REDACTED] per avere questi omesso il pagamento della contribuzione dovuta sulle somme che aveva omesso di trattenere ai dipendenti a titolo di contributo CASAGIT, per la quota di loro spettanza.

Il [REDACTED] formulava ricorso avverso della sentenza deducendo che la pronuncia aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione secondo la quale era necessaria una specifica istruttoria sull'interpretazione della norma del CCNL giornalistico, nonché nella parte in cui aveva qualificato fringe benefits le somme non trattenute ai giornalisti laddove l'art. 48TUR statuisce che non concorrono a formare reddito i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari; deduceva il [REDACTED] che il Tribunale non aveva considerato che l'onere della prova della omissione contributiva gravava sull'istituto che a tale onere non aveva assolto; lamentava inoltre che il Tribunale aveva ingiustamente rigettato l'eccezione di compensazione con quanto dal [REDACTED] versato a titolo di contributo di solidarietà.

L'INPGI si costituiva contestando tutti i motivi di censura e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione.

Il presente giudizio trae origine da un accertamento ispettivo che, come si è sopra riportato, concerneva il mancato pagamento della contribuzione su somme "non trattenute" sulla retribuzione dei dipendenti per il pagamento della quota di contributi Casagit a loro carico.

Con riguardo al mancato pagamento delle contribuzioni su tali somme deve considerarsi, in linea di principio che l'art 6 del DLGS 314/97 ha fatto coincidere la base imponibile contributiva con il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali così come previsto dal DPR n. 917/1986 (T.U. redditi). L'art. 12 della legge 153/69, novellata dal summenzionato art. 6 del Dlgs. 314/97 dispone infatti: "Costituiscono redditi di lavoro dipendente a fini contributivi quelli di cui all'art. 46 comma 1 del TU imposte sui redditi" (ndr oggi art. 51). Sono poi elencate specificamente le erogazioni che non concorrono a formare reddito (ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, le somministrazioni di vitto, anche in mense organizzate, le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità di dipendenti o a categorie, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici).

In materia di determinazione della base imponibile dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, rientrano nel reddito da lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Nella base imponibile contributiva deve dunque computarsi ogni vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro ai lavoratori o ad alcune categorie di questi, in aggiunta alla normale retribuzione ed in base agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva (Cass. *Sentenza n. 586 del 12/01/2017*). L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile ha carattere tassativo. Nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, secondo la lata accezione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153 (non necessariamente coincidente con il concetto di retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro ed a fini propri di questo), rientra pertanto ogni erogazione che rappresenti corrispettivo in senso ampio dell'apporto del lavoratore nell'impresa, salve le eccezioni tassativamente elencate .

Il [] ha in effetti sostenuto, per il suo personale, le spese per la quota del contributo CASAGIT che gravava su di loro. La circostanza è incontestata e trova conferma nella documentazione messa a disposizione dal [] agli ispettori. Trattasi di compensi - in termini di risparmio della corrispondente spesa da parte del dipendente - che palesemente concorrono a determinare la base imponibile perché non rientrano in alcuna delle eccezioni tassativamente indicate nella norma di riferimento.

Il datore di lavoro non era tenuto a sostenere siffatti oneri ; tali oneri gravavano infatti sul lavoratore, salvo anticipazione da parte del datore di lavoro. L'omissione della successiva trattenuta sulla retribuzione di ciascun dipendente ha comportato un vantaggio economico per il dipendente corrispondente alla spesa non operata . Tale vantaggio economico ha concorso a comporre la retribuzione erogata e su tale valore parte datoriale è onerata del pagamento della contribuzione.

Tanto premesso dall'accertamento è emerso che questa erogazione indiretta era operata dal [] a partire dal 2005 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della norma collettiva che ad avviso dell'appellante avrebbe consentito siffatta procedura . Peraltro , diversamente da quanto opinato dall'appellante, non si pongono problemi di interpretazione in relazione a siffatta clausola contrattuale poiché risulta influente che la norma collettiva oneri parte datoriale dell'accollo del contributo CASAGIT a carico del dipendente . E' infatti irrilevante , a fini dell'accertamento degli obblighi contributivi , ciò che prevede la norma collettiva poiché ciò che rileva è se le somme, direttamente o indirettamente erogate dal datore di lavoro , concorrano o meno a formare reddito rilevante a fini contributivi. L'appellante menziona, a sostegno della legittimità del proprio operare, l'art. 9 bis del DL 103/91 che esclude dalla base imponibile le somme destinate al finanziamento di casse, fondi, gestioni e forme assicurative al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali e

quy

assistenziali. Omette tuttavia l'appellante di rilevare che trattasi di norma con ambito di operatività limitato definito al secondo comma che ne delimita l'efficacia al periodo antecedente l'entrata in vigore delle norme che disciplinano i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate. A regime trovava applicazione la disciplina sopra richiamata che esclude solo la contribuzione a carico del datore di lavoro dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali, non anche quella gravante sul lavoratore.

Siffatte considerazioni consentono di respingere il primo e il secondo rilievo formulato alla sentenza impugnata

Devono respingersi anche il terzo e il quarto rilievo. In relazione alla mancato raggiungimento della prova sul credito contributivo INPGI, deve rilevarsi che gli ispettori, nel corso dell'accertamento, hanno esaminato le buste paga dei dipendenti per il periodo compreso nel termine prescrizione ricavandone gli imponibili utilizzati poi nel calcolo dei contributi addebitati e la mancata trattenuta della quota pari al 3,60% a carico del giornalista è stata confermata anche in occasione del rilascio delle dichiarazioni agli ispettori da parte degli interessati. Tale verifica non è stata oggetto di specifica contestazione né in relazione alle somme che si assumevano versate senza previa trattenuta il [REDACTED] ha mosso obiezione alcuna sicché la prova deve intendersi raggiunta.

In relazione all'eccezione di mancata compensazione, era onere dell'attore dimostrare l'entità dei pagamenti che assumeva aver operato a titolo di contributo di solidarietà all'INPGI, benché non dovuto e di cui chiedeva la compensazione. Ma il [REDACTED] non ha provato specificamente siffatte erogazioni poiché le denunce predisposte riportano un importo omnicomprensivo a titolo di contributo di solidarietà che non consente di individuare a chi e soprattutto a quali causali (contributi al fondo integrativo, polizze assicurative integrative, somme a carico del datore di lavoro per contributi CASAGIT) lo stesso vada ricondotto. La società ha prodotto quietanza dei modelli F24 da maggio 2006 ad aprile 2010 con una dichiarazione del Responsabile Ufficio Amministrazione che attesta come il versamento in favore dell'INPGI a titolo di contributo di solidarietà sia compreso nel tributo con causale C001. Trattasi di documentazione pacificamente idonea a supportare la richiesta di compensazione del credito INPGI con le maggiori somme che il CONI assume versate a titolo di contributo di solidarietà per le medesime posizioni. Anche il terzo e il quarto rilievo devono dunque essere disattesi.

Il ricorso deve conseguentemente respingersi. Le spese di lite seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

NY

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).

PQM

Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.307,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il Presidente
Maria Antonia Garzia



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza



R. G. 1872/2014

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

7 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza



